



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 457 del 11-05-2021

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONSISTENZA E DELL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020, ARTT. 67 E 68 CCNL 21.05.2018

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 01.04.2021, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, fino al 30.06.2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del D. Lgs. N. 267/2000) anno 2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15.04.2021 avente ad oggetto: "Approvazione PEG – piano della performance 2021-2022-2023";

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali valido per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 67 del CCNL 2016-2018 relativo alla costituzione del fondo risorse decentrate;
- l'art. 68 del CCNL 2016-2018 relativo all'utilizzo del fondo risorse decentrate;

ATTESO che l'art. 67, comma 2, del CCNL 2016-2018 dispone che il fondo è stabilmente incrementato, tra gli altri, dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce

stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

ATTESO che l'art. 67, comma 3, del CCNL 2016-2018 dispone che il fondo possa essere incrementato, di anno in anno, con risorse variabili derivanti da:

- lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (art. 70-ter "compensi ISTAT");
- lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- lett. e): degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

RILEVATO inoltre che l'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni contabili;

EVIDENZIATO che l'art. 68, comma 7, del C.C.N.L. 21.05.2018, in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, richiama il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, che testualmente recita: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

PRESO ATTO:

- dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ai sensi del quale *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- del Decreto Ministeriale del 17/03/2020, attuativo del richiamato art. 33 Legge n. 58/2019, che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal tetto del fondo anno 2016) in quanto *"è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018"*;

VISTA la nota prot. n. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- il metodo per individuare le unità presenti nell'anno di riferimento non è più la «semisomma», ma quello della «effettiva presenza in servizio» rilevata sulla base

- dei cedolini stipendiali emessi (12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio tutto l'anno);
- la determinazione del valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 va fatta un'unica volta eseguendo il seguente rapporto:
 - al numeratore andrà posto il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018 al netto delle voci escluse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative;
 - al denominatore si dovrà indicare il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra. I dipendenti da considerare sono solo quelli a tempo indeterminato e vanno rapportati i part-time;
 - ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
 - non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

VERIFICATO che nell'anno 2020 la consistenza del personale in servizio, calcolata secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota MEF-RGS-prot. 179877 del 01.09.2020, risulta inferiore a quella in servizio al 31.12.2018, come da allegato C) al presente provvedimento, e, pertanto, non è allo stato possibile adeguare in aumento il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;

PREMESSO che con determinazione n. 177 del 26.02.2020 si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, limitatamente alla quota relativa alle risorse con carattere di stabilità;

VERIFICATO a consuntivo che le risorse portate ad integrazione delle risorse variabili del fondo 2020, ai sensi delle sopracitate disposizioni contrattuali, sono state le economie di spesa riferite allo straordinario dell'anno precedente per un importo di € 6.334,77 (art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018) a cui si aggiungono le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente per un importo di € 14.829,40 (art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018) e le somme illegittimamente distribuite nel periodo 2008-2013 recuperate dai dipendenti e rientranti nel fondo per un importo di € 384,00 (art. 4, D.L. n. 16/2014), tutte voci che, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al D. Lgs. n. 75/2017 e come specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato con parere n. 257831 del 18.12.2018, sono escluse dal limite del fondo previsto dall'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO che, alla luce di quanto esposto, la consistenza del fondo 2020 è pari a € 229.713,19, come evidenziato nell'allegato A) al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione definitiva del fondo 2020 dando atto del rispetto del vigente limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in quanto la consistenza del fondo ex art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all'anno 2020 è pari a € 251.061,40 e risulta pertanto inferiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 quantificato in € 252.049,03 (€ 198.035,00 – fondo risorse decentrate personale non dirigente a cui si aggiungono € 54.014,03 – retribuzione posizione e risultato posizioni organizzative) e del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Integrativo di parte normativa 2019-2021

stipulato in data 17.12.2019 ed il Contratto Collettivo Integrativo di parte economica 2020 stipulato in data 09.10.2020;

RITENUTO opportuno riepilogare oltre alla consistenza del fondo 2020 di € 229.713,19 anche l'utilizzo del medesimo, come risultante nell'allegato B) al presente provvedimento;

CHE, come viene dimostrato nei suddetti allegati A) e B), l'importo residuo da destinare ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale è pari a € 43.648,31;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di prendere atto della consistenza definitiva del fondo risorse decentrate 2020 (le risorse decentrate destinate al personale risultano pari a € 229.713,19) e del suo utilizzo, come risultanti negli allegati A) e B) al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, non risulta necessario adeguare il limite 2016 e che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, così come definitivamente quantificato con la presente determinazione, rispetta le previsioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed il vincolo di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che, a seguito dell'utilizzo del fondo per il pagamento dei trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo ex art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018 e per il pagamento delle varie indennità previste dal suddetto CCNL e dal CCI sottoscritto in data 09.10.2020, l'importo residuo da destinare ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale è pari a € 43.648,31;
- 5) di dare atto che i relativi impegni di spesa sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- 6) di nominare responsabile del procedimento di cui trattasi la dott.ssa Zanoni Francesca;
- 7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse al procedimento di cui all'oggetto e che si provvederà a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, come da dichiarazione allegata alla presente determinazione a firma della Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per le verifiche di competenza;

9) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali ed alle RSU aziendali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 4 CCNL 21/05/2018;

10) di pubblicare la presente determinazione:

- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente/personale/contrattazione-integrativa/;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- prospetto di quantificazione definitiva del fondo risorse decentrate 2020 (all. A);
- utilizzo fondo risorse decentrate 2020 (all. B);
- prospetto di adeguamento limite 2016 (all. C);
- dichiarazioni di non sussistenza situazioni di conflitto d'interesse della Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE

Gozzi Emilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 457 del 11-05-2021

Reg. Settore 54

**Oggetto: QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONSISTENZA E
DELL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2020, ARTT. 67 E 68 CCNL 21.05.2018**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 11-05-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

II DIRIGENTE

Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.